

REGOLAMENTO
DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO E DELLA TECNOLOGIA ¹⁾

del ...

**recante modifica del regolamento sulle condizioni tecniche che gli edifici e la loro ubicazione
devono soddisfare²⁾**

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della legge sulle costruzioni del 7 luglio 1994 (Gazzetta ufficiale del 2023, voci 682, 553 e 967, e successive modifiche), si decreta quanto segue:

Art. 1. Si apportano i seguenti emendamenti al regolamento del ministro delle Infrastrutture del 12 aprile 2002 sulle condizioni tecniche che gli edifici e la loro ubicazione devono soddisfare (Gazzetta ufficiale del 2022, voce 1225):

1) nell'art. 3, punto 26, il punto fermo è sostituito da un punto e virgola e il punto 27 è aggiunto che recita come segue:

"27) piazza pubblica: un'area a disposizione del pubblico e progettata per la ricreazione, la comunicazione e l'uso rappresentativo; si tratta di un sito designato nel piano regolatore locale come una piazza o un'area di mercato o come zona di trasporto pubblico su strada e, in assenza di un piano regolatore locale, come area di uso del suolo contrassegnata nel catasto come area ricreativa e di svago o come strada, rispettivamente con il simbolo BZ o dr.";

2) nell'art. 12:

a) i paragrafi da 1 a 3 sono formulati come segue:

¹⁾ Il ministro dello Sviluppo e della Tecnologia dirige il dipartimento governativo per le costruzioni, la pianificazione territoriale, la zonizzazione e gli alloggi ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, primo comma del regolamento del primo ministro del 15 aprile 2022 sull'ambito dettagliato delle attività del ministro dello Sviluppo e della Tecnologia (Gazzetta ufficiale [Dziennik Ustaw], voce 838).

²⁾ Il presente regolamento è stato notificato alla Commissione europea in data [...], con il n. [...], ai sensi dell'art. 4 del regolamento del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2002 relativo alla modalità di funzionamento del sistema nazionale di notifica delle norme e degli atti giuridici (Gazzetta ufficiale, voce 2039; e del 2004, voce 597), che recepisce le disposizioni della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 19.9.2015, pag. 1).

“1. A meno che non siano stabiliti altri requisiti nelle disposizioni di cui agli artt. 13, 19, 23, 36, 40, 60 e agli artt. da 271 a 273, o in regolamenti distinti che disciplinano le distanze ammissibili tra determinate strutture ed edifici, un edificio deve essere situato su un appezzamento edificabile a una distanza dal confine di tale appezzamento non più breve di:

- 1) 4 m — per edifici in cui una parete dotata di finestre o porte si affaccia sul confine in questione;
- 2) 3 m — per edifici in cui una parete cieca si affaccia sul confine in questione;
- 3) 5 m — per edifici residenziali plurifamiliari con più di 4 piani fuori terra in cui una parete dotata di finestre o porte si affaccia sul confine in questione;
- 4) 5 m — per edifici residenziali plurifamiliari con più di 4 piani fuori terra in cui una parete cieca si affaccia sul confine in questione.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, punti 2 e 4, un edificio può essere situato a una distanza non inferiore a 1,5 m dal confine o direttamente sul confine in questione, se il piano regolatore locale prevede tale possibilità.

3. È consentito, tenendo conto di regolamenti distinti e delle disposizioni di cui agli artt. 13, 19, 23, 36, 40, 60 e agli artt. da 271 a 273, ubicare un edificio direttamente sul confine dell'appezzamento edificabile a condizione che tutta la sua parete sia adiacente alla parete di un edificio situato sull'appezzamento adiacente e a condizione che la sua altezza sia conforme al piano regolatore locale o al permesso di pianificazione rilasciato per l'area in questione.";

b) il paragrafo 6 recita come segue:

“6. La distanza dal confine di un appezzamento edificabile deve essere di almeno:

- 1) 1,5 m dalla gronda o da un cornicione che si affaccia sul confine in questione e da un balcone, da una tettoia di una veranda, da un ponte di accesso, da una terrazza, da una scala o rampa esterna — a eccezione delle rampe per persone con disabilità;
- 2) 4 m da una finestra su un tetto che si affaccia sul confine in questione;
- 3) 3 m da un balcone dell'edificio di cui al paragrafo 1, punti 3 e 4.";

c) il paragrafo 8 recita come segue:

“8. Gli edifici per il bestiame o gli edifici di servizio, tenendo conto di regolamenti distinti e delle disposizioni di cui agli artt. 13, 60 e agli artt. da 271 a 273, non devono essere ubicati, con una parete dotata di finestre o porte, a meno di 8 m dalla parete di un

edificio residenziale, un edificio residenziale comunale o un edificio di pubblica utilità situato sull'appezzamento edificabile adiacente, o di un edificio con una licenza edilizia definitiva o con una notificazione dei lavori di costruzione contro la quale un'autorità edilizia non ha sollevato obiezioni o per la quale è stato rilasciato un certificato di assenza di motivi di obiezione di cui all'articolo 30, paragrafo 5aa, della legge sulle costruzioni del 7 luglio 1994, fatto salvo il paragrafo 4, punto 3.";

d) il paragrafo 10 recita come segue:

“10. Non è necessario mantenere la distanza di cui ai paragrafi da 1 a 9 se l'appezzamento adiacente è un appezzamento stradale o una piazza pubblica.";

e) il paragrafo 11 è aggiunto con il seguente tenore:

“11. Gli edifici di produzione o di stoccaggio con un'area calpestabile superiore a 1 000 m², tenendo conto di regolamenti distinti e delle disposizioni di cui agli artt. 13, 60 e agli artt. da 271 a 273, devono essere situati con una parete a non meno di 30 m dalla parete di:

- 1) un edificio residenziale o un edificio residenziale comunale esistente su un altro appezzamento edificabile;
- 2) un edificio residenziale o un edificio residenziale comunale progettato per essere costruito su un altro appezzamento edificabile, per il quale vi è una licenza edilizia definitiva o una notificazione dei lavori di costruzione contro la quale un'autorità edilizia non ha sollevato obiezioni o per la quale è stato rilasciato un certificato di assenza di motivi di obiezione di cui all'articolo 30, paragrafo 5aa, della legge sulle costruzioni del 7 luglio 1994.";

3) l'art. 20 recita:

"Art. 20. I posti auto per autovetture utilizzate solo da persone con disabilità, in un numero non superiore al 6 % del numero totale di posti auto di cui all'art. 18, paragrafo 2, ma non inferiore a 1, possono essere collocati, senza restrizioni, accanto alle finestre degli edifici. Tali posti auto devono essere adeguatamente contrassegnati.";

4) l'art. 39 e l'art. 40 recitano:

"Art. 39. 1. Sugli appezzamenti edificabili destinati alla costruzione di edifici residenziali plurifamiliari, di edifici per strutture sanitarie, a eccezione delle cliniche, e di edifici di strutture didattiche, almeno il 25 % dell'area dell'appezzamento deve essere disposto come terreno

biologicamente attivo, a meno che non sia prevista un'altra percentuale nel piano regolatore locale.

2. Su appezzamenti di terreno destinati a una piazza pubblica con una superficie superiore a 1 000 m² almeno il 20 % dell'area deve essere disposto come area biologicamente attiva, a meno che non sia stabilita una percentuale più elevata nel piano regolatore locale.

Art. 40. 1. Un parco giochi accessibile anche alle persone con esigenze particolari deve essere predisposto quando si costruisce un edificio residenziale plurifamiliare con più di 20 unità abitative, nonché quando si costruisce un complesso residenziale plurifamiliare con più di 20 unità abitative; almeno il 30 % dell'area giochi deve essere situato all'interno di un'area biologicamente attiva.

2. Un'area ricreativa con spazi per il tempo libero, accessibile anche a persone con esigenze particolari, deve essere predisposta quando si costruisce un complesso residenziale plurifamiliare con più di 20 unità abitative; almeno il 30 % dell'area ricreativa deve essere situato all'interno di un'area biologicamente attiva.

3. Almeno il 50 % dell'area giochi deve essere esposto alla luce solare per almeno 2 ore, calcolate sulle date dell'equinozio, tra le 10:00 e le 16:00. In caso di sviluppi nel centro urbano, è accettabile un'esposizione alla luce solare di almeno un'ora.

4. La distanza dai parchi giochi, dai campi sportivi per bambini e giovani e dalle aree ricreative ai confini delle strade, delle vie, alle zone comuni, alle finestre dei locali destinati all'occupazione umana e ai siti di raccolta dei rifiuti deve essere di almeno 10 m, fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 19, paragrafo 1.

5. I parchi giochi devono essere recintati.

6. Una recinzione di un parco giochi sul lato di una strada, di un parcheggio o di una zona condivisa deve essere fatta di materiali e in un modo tali da garantire la sicurezza delle persone e degli animali. La recinzione deve:

- 1) avere un'altezza non inferiore a 1,0 m;
- 2) avere un cancello con una larghezza di almeno 1,2 m, che non ostacoli l'accesso per le persone con esigenze particolari.

7. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, è ammessa una recinzione del parco giochi sotto forma di siepe.

8. La superficie del parco giochi deve essere di almeno:

1) 1 m² per singola unità abitativa — se ci sono tra 21 e 50 unità abitative in un edificio o complesso di edifici;

2) 50 m² — se ci sono tra 51 e 100 unità abitative in un edificio o complesso di edifici;

3) 0,5 m² per singola unità abitativa — se ci sono tra 101 e 300 unità abitative in un edificio o complesso di edifici;

4) 200 m² — se ci sono più di 300 unità abitative in un edificio o complesso di edifici.

9. Un parco giochi può essere diviso in parti aventi una superficie minima di 50 m².

10. La superficie e le attrezzature del parco giochi devono soddisfare i requisiti stabiliti nelle norme polacche per le superfici e le attrezzature dei parchi giochi.

11. Il parco giochi deve essere dotato di attrezzature che offrano varie possibilità di gioco, adattate alle diverse categorie di età dei bambini, consentendo ad almeno 5 bambini di utilizzare le attrezzature contemporaneamente per ogni 20 m² di superficie del parco giochi.

12. I parchi giochi non devono essere disposti su solette di copertura situate a più di 5 m dal livello del suolo.

13. I parchi giochi disposti su una soletta di copertura che copre un piano fuori terra devono:

1) essere arretrati di 10 m dal bordo della soletta di copertura;

2) prevedere una protezione contro la caduta di bambini e giocattoli;

3) essere situati in un'area aperta al pubblico, recintata con una ringhiera di almeno 1,6 m, che impedisca l'arrampicata e garantisca la sicurezza.

14. Quando si costruisce un edificio residenziale plurifamiliare con più di 20 unità abitative, è consentito:

1) rinunciare alla predisposizione di un parco giochi se entro 750 m dal confine dell'appezzamento su cui si trova l'edificio, misurati lungo un percorso pedonale aperto al pubblico, vi è un parco giochi pubblico;

2) predisporre un parco giochi con una superficie pari ad almeno il 50 % della superficie di cui al paragrafo 8, ma non inferiore a 20 m², se l'edificio si trova in un centro urbano;

3) rinunciare alla predisposizione di un parco giochi e installare all'interno dell'edificio una sala giochi con una superficie coperta di cui al paragrafo 8, ma non inferiore a 50 m², se l'edificio si trova in un centro urbano.

15. Quando si costruisce un complesso residenziale plurifamiliare in un centro urbano, con più di 20 unità abitative, è consentito:

1) rinunciare alla predisposizione di un parco giochi se entro 300 m dal confine dell'appezzamento su cui si trova il complesso, misurati lungo un percorso pedonale aperto al pubblico, vi è un parco giochi pubblico;

2) predisporre un parco giochi con una superficie pari ad almeno il 50 % della superficie di cui al paragrafo 8, ma non inferiore a 20 m².";

5) l'art. 56a è aggiunto dopo l'art. 56, con il seguente tenore:

"Art. 56a. 1. I locali commerciali di un edificio devono avere una superficie utile non inferiore a 25 m².

2. È consentito ricavare locali commerciali con una superficie utile minore se i locali si trovano al primo o al secondo piano fuori terra e sono direttamente accessibili dall'esterno dell'edificio.

3. Il requisito di cui al paragrafo 1 non si applica ai locali situati in:

1) edifici residenziali comunali o edifici residenziali unifamiliari in cui sono stati ricavati locali commerciali;

2) edifici per i quali, prima del 1° gennaio 2024, è stata rilasciata una licenza edilizia o è stata presentata una notificazione dei lavori di costruzione contro la quale un'autorità edilizia non ha sollevato obiezioni o per la quale è stato rilasciato un certificato di assenza di motivi di obiezione di cui all'articolo 30, paragrafo 5aa, della legge sulle costruzioni del 7 luglio 1994.";

6) l'art. 76 recita:

"Art. 76. I requisiti per le strutture igienico-sanitarie sono stabiliti nel regolamento nonché nelle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e protezione civile. Le strutture igienico-sanitarie comprendono vasche, saune, docce, bagni, toilette, servizi igienici, guardaroba, spogliatoi, lavanderie, locali per l'igiene personale delle donne, locali adattati e progettati esclusivamente per dare da mangiare e cambiare i bambini, locali adattati e progettati per cambiare adulti con esigenze particolari e locali per la decontaminazione, la pulizia e l'asciugatura di indumenti e calzature, nonché per il deposito delle attrezzature per la pulizia.";

7) l'art. 85a recita:

"Art. 85a. 1. Negli edifici con stabilimenti alimentari, commerciali o al dettaglio e con una superficie utile superiore a 1 000 m², nonché nelle stazioni di rifornimento di carburante con una superficie utile superiore a 100 m², deve essere ricavato un locale adattato e progettato esclusivamente per dare da mangiare e cambiare i bambini.

2. In un edificio:

- 1) destinato alla pubblica amministrazione, con una superficie utile superiore a 2 000 m²,
- 2) destinato ad attività culturali o sportive, commerciali o al dettaglio, o alla prestazione di servizi a passeggeri del trasporto ferroviario, stradale o aereo, con una superficie utile superiore a 10 000 m²,
- 3) di una stazione di rifornimento di carburante con una superficie utile superiore a 300 m², situata in prossimità di un'autostrada o di una superstrada,
- 4) progettato per scopi sanitari

— deve essere ricavato un locale adattato e progettato per cambiare adulti con esigenze particolari.

3. Il locale di cui al paragrafo 2:

- 1) deve avere una superficie utile non inferiore a 12 m² e una larghezza di almeno 3 m;
- 2) deve essere provvisto di attrezzature per il cambio di un adulto con esigenze particolari in posizione sdraiata;
- 3) deve essere situato a non più di 20 m dall'ingresso dell'edificio, sullo stesso piano dell'ingresso dell'edificio.

4. Il locale di cui ai paragrafi 1 e 2 deve essere munito di lavabo.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle stazioni di rifornimento di carburante situate in un'area chiusa.

6. Il locale di cui al paragrafo 2 può essere allestito in una toilette pubblica per persone con disabilità se soddisfa inoltre le condizioni di cui al paragrafo 3.

7. Il requisito di cui al paragrafo 2 non si applica agli edifici per i quali, prima del 1° gennaio 2024, è stata rilasciata una licenza edilizia o è stata presentata una notificazione dei lavori di costruzione contro la quale un'autorità edilizia non ha sollevato obiezioni o per la quale è stato rilasciato un certificato di assenza di motivi di obiezione di cui all'articolo 30, paragrafo 5aa, della legge sulle costruzioni del 7 luglio 1994.";

8) l'art. 95a è aggiunto dopo l'art. 95, con il seguente tenore:

"Art. 95a. 1. Se i balconi di unità abitative adiacenti di un edificio residenziale plurifamiliare sono situati su una sola lastra, tra tali balconi deve essere installata una separazione verticale completa sotto forma di divisorio fisso, che garantisca un uso confortevole, con una trasmittanza luminosa non inferiore al 30 % e non superiore al 50 %.

2. Il divisorio di cui al paragrafo 1 deve avere un'altezza di almeno 2,2 m misurata dal livello del pavimento del balcone e una larghezza non inferiore a 2 m o, se il balcone è largo meno di 2 m, uguale almeno alla larghezza del balcone, tenendo conto della larghezza della balaustra.

3. Le logge adiacenti in un edificio residenziale plurifamiliare sono separate da un divisorio che soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Il divisorio di cui ai paragrafi 1 e 3 può essere omesso nel determinare la distanza minima tra un edificio con locali destinati all'occupazione umana e altre strutture, al fine di garantire l'illuminazione naturale di tali locali e rispettare il tempo minimo di esposizione alla luce solare richiesto per i salotti.";

9) l'art. 98a è aggiunto dopo l'art. 98, con la seguente formulazione:

"Art. 98a. 1. Un edificio residenziale plurifamiliare deve essere dotato di un locale di servizio per il deposito di biciclette e carrozzine. Il locale di servizio deve essere situato vicino all'ingresso dell'edificio o al piano interrato se l'accesso ad esso è provvisto di un ascensore che soddisfa i requisiti di cui all'art. 193, paragrafo 2, o di una rampa, tenendo conto delle condizioni di cui all'art. 70.

2. Il locale di servizio di cui al paragrafo 1 può essere strutturato sotto forma di edificio di servizio, casa estiva o capannone aperto.

3. Il locale di servizio di cui al paragrafo 1 e l'edificio di servizio, la casa estiva o il capannone aperto di cui al paragrafo 2 devono avere una superficie di almeno 15 m².";

10) nell'art. 326:

a) al paragrafo 2, primo comma, dopo le parole "isolamento acustico per via aerea" sono aggiunte le seguenti parole:

“, considerando che la capacità di isolamento acustico della porta d'ingresso di un'unità abitativa da una scala o da un corridoio di circolazione generale non deve essere inferiore a 37 dB;”;

b) dopo il paragrafo 4, i paragrafi 4a e 4b sono aggiunti come segue:

"4a. Le pareti interne e i pavimenti che separano le unità abitative di un edificio residenziale unifamiliare devono soddisfare gli stessi requisiti acustici di quelli previsti per gli elementi divisorii tra le unità abitative di un edificio residenziale plurifamiliare, come specificato nella norma polacca relativa all'isolamento acustico richiesto per gli elementi divisorii negli edifici.

4b. In un:

- 1) edificio residenziale unifamiliare con due unità abitative,
- 2) edificio residenziale unifamiliare, terrazzato o semi-indipendente,
- 3) edificio residenziale plurifamiliare

— l'esecuzione di lavori di costruzione in un'unità abitativa non pregiudica i requisiti acustici stabiliti nell'analisi in termini di soluzioni tecniche e materiali volte a soddisfare i requisiti acustici di cui alla normativa adottata in conformità dell'articolo 34, paragrafo 6, primo comma, della legge sulle costruzioni del 7 luglio 1994.";

11) nell'allegato 1 del presente regolamento:

a) dopo il punto 1, il punto 1a è aggiunto come segue:

1a	art. 40, paragrafi 9 e 10	PN-EN 1176-1:2017-12	Attrezzature e superfici per aree da gioco – Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova
		PN-EN 1176-2+AC:2020-01	Attrezzature e superfici per aree da gioco – Parte 2: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le altalene
		PN-EN 1176-3:2017-12	Attrezzature e superfici per aree da gioco – Parte 3: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per gli scivoli
		PN-EN 1176-4+AC:2019-03	Attrezzature e superfici per aree da gioco – Parte 4: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le funicolari
		PN-EN 1176-5:2020-03	Attrezzature e superfici per aree da gioco – Parte 5: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le giostre
		PN-EN 1176-6+AC:2019-03	Attrezzature e superfici per aree da gioco – Parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le attrezzature oscillanti
		PN-EN 1176-7:2020-09	Attrezzature e superfici per aree da gioco – Parte 7: Guida all'installazione, ispezione, manutenzione e funzionamento

		PN-EN 1176-10:2009 PN-EN 1176-10:2009/Ap1:2013-08	Attrezzature e superfici per aree da gioco – Parte 10: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per attrezzature da gioco completamente chiuse
--	--	---	---

b) i punti da 60a a 67 recitano come segue:

60a	art. 323, paragrafo 2	PN-B-02151-4:2015-06	Acustica degli edifici — Protezione contro il rumore negli edifici — Parte 4: Requisiti relativi alle condizioni di riverbero acustico e all'intelligibilità vocale negli ambienti e linee guida per la misurazione
		PN-B-02151-2:2018-01	Acustica degli edifici — Protezione contro il rumore negli edifici — Parte 2: Valori ammissibili del livello sonoro negli ambienti
		PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Acustica degli edifici — Protezione contro il rumore negli edifici — Parte 3: Requisiti relativi all'isolamento acustico degli elementi divisori in edifici e di elementi di edificio
61	art. 324	PN-B-02151-2:2018-01	Acustica degli edifici — Protezione contro il rumore negli edifici — Parte 2: Valori ammissibili del livello sonoro negli ambienti
		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10	Valutazione della nocività delle vibrazioni degli edifici dovute al movimento del suolo
		PN-B-02171:2017-06	Valutazione dell'effetto delle vibrazioni sugli esseri umani negli edifici
62	art. 325, paragrafo 1	PN-B-02151-2:2018-01	Acustica degli edifici — Protezione contro il rumore negli edifici — Parte 2: Valori ammissibili del livello sonoro negli ambienti
		PN-B-02170:2016-12,	Valutazione della nocività delle vibrazioni degli

		PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10	edifici dovute al movimento del suolo
		PN-B-02171:2017-06	Valutazione dell'effetto delle vibrazioni sugli esseri umani negli edifici
63	art. 325, paragrafo 2	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Acustica degli edifici — Protezione contro il rumore negli edifici — Parte 3: Requisiti relativi all'isolamento acustico degli elementi divisori in edifici e di elementi di edificio
64	art. 326, paragrafo 1	PN-B-02151-2:2018-01	Acustica degli edifici — Protezione contro il rumore negli edifici — Parte 2: Valori ammissibili del livello sonoro negli ambienti
		PN-EN ISO 10052:2007	Acustica — Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea, del rumore da calpestio e della rumorosità degli impianti — Metodo di controllo
		PN-EN ISO 16032:2006	Acustica — Misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici in edifici — Metodo tecnico progettuale
		PN-B-02171:2017-06	Valutazione dell'effetto delle vibrazioni sugli esseri umani negli edifici
65	art. 326, paragrafo 2	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Acustica degli edifici — Protezione contro il rumore negli edifici — Parte 3: Requisiti relativi all'isolamento acustico degli elementi divisori in edifici e di elementi di edificio
		PN-EN ISO 16283-1:2014-05, PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018-02	Acustica — Misure in opera dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio — Parte 1: Isolamento acustico per via aerea
		PN-EN ISO 140-5:1999	Acustica — Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio — Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli

			elementi di facciata e delle facciate
		PN-EN ISO 140-7:2000	Acustica — Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio — Misurazioni in opera dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai
		PN-EN ISO 10848-2:2007	Acustica — Misurazione in laboratorio della trasmissione laterale del rumore emesso per via aerea e del rumore di calpestio tra ambienti adiacenti — Parte 2: Prova su elementi leggeri nel caso di giunti a debole influenza
		PN-EN ISO 10140-2:2011	Acustica — Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio — Parte 2: Misurazione dell'isolamento acustico per via aerea
		PN-EN ISO 10140:3-2011 PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07	Acustica — Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio — Parte 3: Misurazione dell'isolamento dal rumore di calpestio
66	art. 326, paragrafo 3	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Acustica degli edifici — Protezione contro il rumore negli edifici — Parte 3: Requisiti relativi all'isolamento acustico degli elementi divisorii in edifici e di elementi di edificio
67	art. 326, paragrafo 4	PN-B-02151-2:2018-01	Acustica degli edifici — Protezione contro il rumore negli edifici — Parte 2: Valori ammissibili del livello sonoro negli ambienti
		PN-EN ISO 16032:2006	Acustica — Misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici in edifici — Metodo tecnico progettuale
		PN-EN ISO 10052:2007	Acustica — Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea, del rumore da calpestio e della rumorosità degli impianti — Metodo di controllo

		PN-B-02171:2017-06	Valutazione dell'effetto delle vibrazioni sugli esseri umani negli edifici
--	--	--------------------	--

c) dopo il punto 67 è aggiunto il punto 67a, che recita come segue:

67a	art. 326, paragrafo 4a	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/A p1:2016-02	Acustica degli edifici — Protezione contro il rumore negli edifici — Parte 3: Requisiti relativi all'isolamento acustico degli elementi divisorii in edifici e di elementi di edificio
-----	---------------------------	---	--

d) il punto 68 è formulato come segue:

68	art. 326, paragrafo 5	PN-EN ISO 354:2005	Acustica — Misura dell'assorbimento acustico in camera riverberante
		PN-B-02151-4:2015-06	Acustica degli edifici — Protezione contro il rumore negli edifici — Parte 4: Requisiti relativi alle condizioni di riverbero acustico e all'intelligibilità vocale negli ambienti e linee guida per la misurazione

Art. 2. Per un progetto di costruzione per il quale, prima della data di entrata in vigore del presente documento:

- 1) è stata presentata una domanda di licenza edilizia, una domanda di decisione separata che approva un progetto di sviluppo territoriale o piani e specifiche edilizi, oppure una domanda di modifica della licenza edilizia,
- 2) è stata rilasciata una licenza edilizia o una decisione separata che approva un progetto di sviluppo territoriale o piani e specifiche edilizi;
- 3) è stata presentata una notificazione dei lavori di costruzione o di esecuzione di altri lavori di costruzione quando non è richiesto l'ottenimento di una licenza edilizia;
- 4) sono state emesse una decisione di legalizzazione, di cui all'articolo 49, paragrafo 4, della legge sulle costruzioni del 7 luglio 1994, e le decisioni di cui all'articolo 51, paragrafo 4, della legge sulle costruzioni del 7 luglio 1994

— si applicano le normative fino a quel momento vigenti.

Art. 3. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

**IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
E DELLA TECNOLOGIA**

PER LA CONFORMITÀ REGOLAMENTARE,
LEGISLATIVA E REDAZIONALE
Aneta Mijal
Responsabile dell'ufficio giuridico
presso il ministero dello Sviluppo e della Tecnologia
/firmato elettronicamente/